



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZQU

tel 081 19911330

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0008925 del 11/07/2022
VII-5 (Uscita)

Regolamento

"Comitato per la valutazione dei docenti"

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 240 de 29 giugno 2022

Art. 1 Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'IC "R. Calderisi" ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D. Lvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Le RSU definiscono i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, ai sensi del CCNL 2016-18 art. 22 comma 4 lettera c punto 4 e come precisato dall'articolo 39 bis.

La valorizzazione del personale scolastico avviene sulla base di quanto stabilito dalla Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che all'art. 1 comma 249 così recita: «*Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione*».

Art. 2 Compiti del comitato

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) comma 3 dell'art. 11 (come novellato dall'art. 1 c. 129 della legge 107/2015) riconducendoli nella più ampia cornice dei criteri generali individuati per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico (L. 160/2019) individuati nella contrattazione integrativa d'istituto.
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art. 11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato **valuta** il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Art. 3 Composizione, modalità di scelta dei componenti

- il Comitato di valutazione è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici: 2021-22, 2022-23, 2023-2024
- è presieduto dal Dirigente scolastico pro-tempore;
- i componenti dell'organo sono:
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori e un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico

Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; non sono previsti membri supplenti. Nella prima riunione il presidente nomina un segretario del comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della scuola. La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di autocandidature o proposte di candidature approvate dal Collegio.

La scelta del membro docente del Consiglio d'istituto avviene con la modalità di autocandidature o proposte di candidature approvate dal Consiglio.

Il consiglio di istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel consiglio e in subordine fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di intersezione, interclasse e classe. Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:

1. Autocandidatura o proposta di candidatura
2. Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza o all'unanimità per acclamazione.

Art 4 Costituzione, insediamento e convocazione, luogo della riunione

A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei soggetti istituzionali;

Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

- in periodi programmati per **condividere i criteri** per la valorizzazione dei docenti con particolare riferimento alle nuove procedure implementate ai sensi della legge di bilancio 160/2019, in piena condivisione con le determinazioni assunte dalle RSU d'istituto;

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, nella composizione ristretta;

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla **valutazione del servizio** di cui all'art.448 del D. Lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D. Lvo 297/94.

La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo, anche attraverso l'e-mail, e mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato.

Nei casi di impedimento allo svolgimento dei lavori in presenza per cause connesse all'emergenza epidemiologica e/o all'indisponibilità dei locali, i lavori del Comitato di valutazione possono svolgersi durante sessioni online (in remoto).

In tal caso, ne verrà fornita indicazione nella convocazione e sarà garantito l'uso di una piattaforma digitale con possibilità di interazione sincrona, registrazione delle presenze e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

ART.5 Validità della Seduta

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della sola maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati (quorum strutturale).

ART.5 Della discussione

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno.

ART.6 Della votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.

ART.7 Deliberazione

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del T.U. 297 del 16/04/1994, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. L'astensione non può essere considerata una "manifestazione di volontà" valida. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti dalla Legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

ART.8 Verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora di inizio seduta e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario. Nel verbale sarà indicata l'ora di chiusura.

Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva. Nelle riunioni telematiche il verbale prevede l'inserimento a margine di una dichiarazione di tutti i partecipanti della condivisione degli elementi formali e sostanziali che compongono il documento.

ART.9 Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, temperandola con il diritto all'accesso.

I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio. Sono fatti salvi tutti gli atti di pubblicità previsti da norme.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo
n. 39/1993*